



COMUNE DI SUELLI

SETTORE : Settore Tecnico

Responsabile: Cirina Sergio

NUMERAZIONE GENERALE N. 85

NUMERAZIONE SETTORIALE N. 40

in data 26/02/2018

OGGETTO:

Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 22.02.2018 di approvazione del Piano Triennale Assunzioni - Periodo 2018/2020 – Rettifica G.M. 08/2018 - Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di somministrazione di N. 1 COLLABORATORE TECNICO / OPERAIO SPECIALIZZATO – CATEGORIA B3 A TEMPO DETERMINATO PART TIME (28 ORE SETTIMANALI) DA ASSEGNARE AI SERVIZI TECNICI DI GESTIONE E MANUTENZIONE - CIG n. ZC52283328.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:

- il D.Lgs.vo n.267/2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.;
- la determinazione del Sindaco di data 07.12.2015, prot. 5141 di affidamento del Servizio Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica, Ambiente, Servizi Manutentivi al sottoscritto Tecnico Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 22.03.2017 di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2017;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 98/2011 e ss.mm.ii. relativa all’approvazione dell’Ordinamento Uffici e Servizi e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della G.M. n° 96 del 11.12.2017, avente ad oggetto AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2019-2020
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il Regolamento Comunale per l’acquisizione di Beni e Servizi;

Considerato che l’art. 51, comma 3 bis, della legge n° 142/1990 (così come sostituito dall’art. 2, comma 12 della legge 191/98), assegna al Sindaco il compito di scegliere e nominare, con proprio provvedimento motivato i responsabili di servizio oppure anche il Segretario Comunale, in ordine, tra l’altro, alla responsabilità del procedimento di assunzione della spesa ai sensi dell’art.27 co. 9, del medesimo D. Lgs. N° 77/1995, e in generale alla responsabilità della gestione dei budget di spesa;

Vista la deliberazione della G.C. n° 77 del 08.10.2016, avente ad oggetto: <COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE PORCU UMBERTO>;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 493 del 14.10.2016 avente ad oggetto: <COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE PORCU UMBERTO>;

Considerato che dal 01.01.2017 il posto di operaio specializzato B3 in pianta organica risulta vacante;

Vista

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 91/2017 del 07.11.2017 avente ad oggetto: “Articolo 33 D.Lgs 165/2001 - Ricognizione annuale della presenza di personale in sovrannumero e/o delle condizioni di eccedenza. Annualità 2018” da cui ne scaturisce che l’attuale struttura dotazionale di questo Ente non presenta situazioni di esubero od eccedenza di personale per cui l’ente non deve di conseguenza avviare le procedure per il collocamento in disponibilità del personale;
- n. 92/2017 del 07.11.2017 con la quale è stata da ultimo rideterminata la dotazione organica complessiva dell’Ente e si è approvato il piano assunzioni triennio 2018/2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 22.02.2018 di approvazione del Piano Triennale Assunzioni - Periodo 2018/2020 – Rettifica G.M. 08/2018, con la quale è stato ritenuto, pertanto, di poter procedere alla implementazione della provvista professionale relativa all’Area Tecnica mediante utilizzo dei resti assunzionali come sopra ricostruiti per la copertura del seguente posto: Operaio specializzato categoria B3
- Part-Time 27,77%;

Dato atto che l’Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale, come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario con la firma in calce al presente atto, in quanto:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale con Deliberazione della Giunta Comunale n. 91/2017 in data 07.11.2017, come sopra descritto;
- ha rispettato il vincolo del pareggio di bilancio per l’anno 2017, come risulta dall’attestazione a firma del Responsabile dell’Area Finanziaria che sarà trasmessa con modalità telematiche alla Ragioneria Generale dello Stato entro il 31.03.2018 ed il bilancio di previsione 2018-2020 è improntato al medesimo risultato;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell’anno 2017 è stata inferiore a quella media del triennio 2011/2013;
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, con deliberazione n. 16 del 10.03.2016 aggiornato con deliberazione n. 11 del 16.02.2017;
- ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, comma 2, lett.c., D.L. n. 66/2014);
- ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019, il rendiconto di gestione 2016, il bilancio consolidato ed ha provveduto all’invio dei dati relativi a questi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro 30 giorni dall’approvazione (articolo 9, comma 1 quinquies, del Dl 113/2016);

Dato atto che la percentuale con cui può essere ricoperto il posto di operaio specializzato applicando la percentuale di turn over a disposizione è pari a 10 ore settimanali (27,77%) per cui risulta altamente contenuta;

Ritenuto che sulla base di un'accurata analisi della gestione dei servizi esistenti sia necessario una riprogettazione dei processi erogativi al fine di determinare economie funzionali ed organizzative, segnatamente per quanto riguarda l'Area Tecnica, rispetto alla quale deve considerarsi che:

- si occupa di un vasto ed eterogeneo campo di attività tecniche e amministrative relative a lavori pubblici ed edilizia privata; svolge compiti di ricerca, acquisizione, elaborazione e rappresentazione di dati e norme ai fini della gestione tecnica e amministrativa di progetti inerenti la realizzazione e la manutenzione di strutture e infrastrutture. Nei comuni più piccoli, come nel caso del Comune di Suelli, si occupa anche della gestione di tutte le problematiche tecniche (servizi, manutenzioni, impianti, ecc.);
- nell'ambito di tale ufficio sono incardinati n. 1 dipendente con mansioni impiegate appartenente alla categoria D del Ccnl delle autonomie locali con incarico di Posizione organizzativa, n. 1 dipendente di categoria C del Ccnl delle autonomie locali, mentre dal 01.01.2017 risulta collocato a riposo il dipendente con qualifica di operaio specializzato appartenente alla categoria B3 del Ccnl delle autonomie locali con funzioni di operaio specializzato;
- attualmente risulta pertanto vacante all'interno della dotazione organica dell'Ente, il ruolo di operaio specializzato Categoria "B3" e la vacanza di tale figura professionale comporta per l'Ente diversi problemi organizzativi legati ai servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali – immobili ed edifici pubblici – impianti sportivi – cimitero comunale – parchi, giardini ed aree a verde pubblico, servizio idrico e ambiente, servizio tumulazione salme;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 13 del 22.02.2018 di approvazione del Piano Triennale Assunzioni - Periodo 2018/2020 – Rettifica G.M. 08/2018, per la provvista professionale dell'Area Tecnica mediante l'acquisizione del seguente profilo Collaboratore tecnico / operaio specializzato Categoria "B3" con i seguenti requisiti specifici:

- Diploma Scuola Secondaria di II° di durata quinquennale;
- Certificati di abilitazione per l'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari ad uso professionale (D.L.gs 150/12 – D.G.R. n. 52/16 del 23/12/2014 come modificata dalla D.G.R. n. 12/35 del 27.03.2015);
- Patente di guida B;
- Patentino abilitazione utilizzo macchine agricole (D.lgs. 81/2008 Art. 73 c. 5 e L. 98/2013 Art. 45-bis);

Viste le regole vigenti in materia di mobilità esterna così come disciplinate nel dettaglio con criteri predeterminati nel Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 in data 28-11-2011;

Precisato che l'Ente:

- ha rispettato il patto di stabilità interno, ai sensi di quanto dispone l'art. 77-bis della legge n. 133/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla Legge n. 42/2010;
- ha attuato le disposizioni sul rispetto del contenimento della spesa per il personale;
- ha attuato la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale sulle spese correnti come previsto dall'art. 76, c. 7 del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 6 comma 1 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. che stabilisce che "Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.";

Visti:

- il D.P.R. 9 maggio 1994, n°487 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. n°165/2001 - Norme generali sull'Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- il DPR n°445 del 28 dicembre 2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 – Testo Unico Enti Locali;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2006, n. 196 e successive modifiche e integrazioni- Codice in materia di protezione dei dati personali;
- i vigenti CC.NN.LL. del Comparto Regioni – Enti Locali;
- le Leggi n°68 del 12 marzo 1999, n°104/1992 e n°198/2006, recanti, rispettivamente, disposizioni per il diritto al lavoro dei disabili, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti dei disabili e delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e relativo trattamento sul lavoro;

- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il redigendo bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2018/2020;

Richiamato il capo VII del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 in data 28-11-2011;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 13 del 22.02.2018 di approvazione del Piano Triennale Assunzioni - Periodo 2018/2020 – Rettifica G.M. 08/2018, in cui si stabilisce che per garantire il buon funzionamento del servizio e per far fronte nell'immediato alla mancanza in organico del profilo professionale di "Operaio Specializzato", di avvalersi di una figura professionale adeguata da assumere con contratto di somministrazione di lavoro part time (77,77%) per un totale di 28 ore settimanali per il periodo necessario alla copertura del posto vacante in organico nelle more dell'espletamento delle procedure di mobilità e concorsuali;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 81 del 23/02/2018 con cui si è provveduto ad avviare la procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 Collaboratore tecnico / operaio specializzato Categoria "B3" part time 10 ore settimanali (27,77%) - da assegnare al Servizio Tecnico;

Vista la richiesta di verifica Ricognizione personale in mobilità (art. 34 bis D.L.gs 165/2001) trasmessa in data 23.02.2018, prot. 670;

Vista la richiesta in data 26.02.2018, prot. 684 di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami;

Vista la pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di Suelli e nella relativa sezione trasparenza, in data 26.02.2018, prot. 686 dell'Avviso Pubblico per la copertura di n. 1 posto di collaboratore tecnico / operaio specializzato – categoria B3 a tempo indeterminato part time (10 ore settimanali), mediante mobilità volontaria esterna ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 165/2001, da assegnare al Servizio Tecnico di gestione e manutenzione del Comune di Suelli.

Visto il D.Lgs 81 del 15.06.2015, in particolare, l'art. 19 del avente ad oggetto "Apposizione del termine e durata massima" in cui si stabilisce al comma 1 che *"Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi"*

Premesso che:

- le pubbliche amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti e ferme restando la temporaneità e la eccezionalità delle esigenze alla base del ricorso a tali tipologie contrattuali, in virtù di quanto disposto dall'art. 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, dapprima modificato dall'art.4 del Decreto Legge n.4/2006, poi sostituito dall'art. 3, comma 79 della Legge n. 244/2007 e, successivamente, dall'art. 49 del Decreto Legge n.112/2008, e da ultimo modificato dall'art. 17, comma 26, del Decreto Legge 1° luglio 2009 n.78, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n.102;
- il medesimo art. 36, facendo salva la competenza delle Amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni, rinvia ai contratti collettivi nazionali la disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 6 settembre 2001 n. 368 e dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n.276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile;
- la disciplina della somministrazione di lavoro - ex lavoro interinale - contenuta negli artt. 20 e seguenti del menzionato Decreto Legislativo n. 276/2003, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003 n.30", Decreto da ultimo modificato dalla Legge 23 dicembre 2009 n.191 (finanziaria 2010), trova applicazione, in deroga alle prescrizioni dettate dalla "Legge Biagi", nei confronti delle pubbliche amministrazioni esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, per espressa previsione dell'art. 86, comma 9, del Decreto Legislativo medesimo, decreto che ha contemporaneamente statuito l'abrogazione - art.85 - delle disposizioni sul lavoro interinale dettate dalla c.d. "Legge Treu" - Legge n.196/1997 artt. da 1 a 11;

Richiamata la Legge 28.06.2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";

Visto l'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

Ritenuto provvedere alla copertura della figura professionale del "Collaboratore tecnico / operaio specializzato", da assumere con contratto di somministrazione di lavoro part time (77,77%) per un totale di 28 ore settimanali, per il periodo necessario alla copertura del posto vacante in organico nelle more dell'espletamento delle procedure di mobilità e concorsuali mediante l'utilizzo dell'istituto della somministrazione di lavoro per un periodo di mesi 6, eventualmente rinnovabile per una durata non superiore ad altri 6 mesi e comunque fino alla data di presa in servizio dell'avente diritto al posto vacante;

Visto l'art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l'art.192 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267 che prescrive l'adozione di apposita preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che s'intende perseguire, il suo oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle vigenti norme in materia;

Visto l'art.1 comma 450 della L.296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenuta a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Considerato che:

- con Deliberazione di G.R. n.38/12 del 30/09/2014 è stata disposta, per l'acquisizione di beni e servizi in economia l'istituzione del Mercato elettronico della Regione Sardegna, nell'ambiente del portale Sardegna CAT, ai sensi dell'art.328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207;
- con la direttiva generale allegata alla suddetta deliberazione è stato disciplinato l'utilizzo del mercato elettronico e del sistema di e-procurement per le acquisizioni in economia di forniture e servizi, offrendo la possibilità, anche agli Enti Locali della Regione Sardegna, di usufruire dei servizi della centrale di committenza così organizzata;
- la centrale di committenza regionale rappresenta uno strumento che, garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, buona amministrazione, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, così come sancito dal D.Lgs. n.50/2016;
- questa Amministrazione Comunale ha aderito al portale di Sardegna CAT mediante registrazione e abilitazione di punto ordinante e punti istruttori;

Atteso che per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del TUEL, la stipula di ogni contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare avente i contenuti fissati in detto articolo, si precisa che:

- la presente costituisce determinazione a contrattare ai fini dell'affidamento del servizio su esposto;
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello del reclutamento della figura professionale del "Collaboratore tecnico / operaio specializzato", da assumere con contratto di somministrazione di lavoro part time (77,77%) per un totale di 28 ore settimanali, per il periodo necessario alla copertura del posto vacante in organico nelle more dell'espletamento delle procedure di mobilità e concorsuali mediante l'utilizzo dell'istituto della somministrazione di lavoro per un periodo di mesi 6, eventualmente rinnovabile per una durata non superiore ad altri 6 mesi e comunque fino alla data di presa in servizio dell'avente diritto al posto vacante;
- oggetto del contratto sarà la esecuzione del servizio di cui sopra;

Visto l'articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Dato atto che si è in presenza di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e D.L. 187 del 12/11/2010 convertito nella L. 217/2010;

Preso atto

1. che si ricorre al mercato elettronico, attraverso la piattaforma CATSardegna, rivolgendo l'invito a agenzia abilitata alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale;
2. che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice Identificativo Gare (CIG) è il seguente : CIG: ZC52283328;
3. della lettera d'invito redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, materialmente allegata alla presente, parte sostanziale ed integrante della presente determinazione;
4. del patto d'integrità;
5. che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio competente ha verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;

Ritenuto, sulla base delle informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico – finanziaria e tecnico – organizzativa desunte dal mercato, di invitare a partecipare alla presente procedura di gara la seguente agenzia: Tempor Agenzia per il Lavoro SpA - Viale Bonaria - Cagliari

Vista la Lettera d'Invito a partecipare, e ritenuto avviare la procedura a contrarre;

Acquisito ai fini del presente procedimento il CIG n. ZC52283328;

Stante quanto sopra,

DETERMINA

1. la premessa fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di invitare a partecipare alla presente procedura l'operatore economico presente sulla Piattaforma CATSardegna per la categoria corrispondente al servizio oggetto d'appalto, l'agenzia "Tempor Agenzia per il Lavoro SpA - Viale Bonaria – Cagliari" per l'affidamento del servizio di selezione di n. 1 Collaboratore tecnico / operaio specializzato", da assumere con contratto di somministrazione di lavoro part time (77,77%) per un totale di 28 ore settimanali, per il periodo necessario alla copertura del posto vacante in organico per un periodo di mesi 6 (sei), eventualmente rinnovabile per una durata non superiore ad altri 6 (sei) mesi e comunque fino alla data di presa in servizio dell'avente diritto al posto vacante;
3. di approvare la lettera d'invito predisposta dall'Ufficio Tecnico, allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. di approvare il patto d'integrità;
5. il fine che si intende perseguire con il contratto è quello del reclutamento della figura professionale del "Collaboratore tecnico / operaio specializzato", da assumere con contratto di somministrazione di lavoro part time (77,77%) per un totale di 28 ore settimanali, per il periodo necessario alla copertura del posto vacante in organico nelle more dell'espletamento delle procedure di mobilità e concorsuali mediante l'utilizzo dell'istituto della somministrazione di lavoro per un periodo di mesi 6 (sei), eventualmente rinnovabile per una durata non superiore ad altri 6 (sei) mesi e comunque fino alla data di presa in servizio dell'avente diritto al posto vacante;
6. l'oggetto del contratto è garantire il buon funzionamento del servizio per far fronte nell'immediato alla mancanza in organico del profilo professionale di "Collaboratore tecnico / operaio specializzato", mediante adeguata figura professionale da assumere con contratto di somministrazione di lavoro part time (77,77%) per un totale di 28 ore settimanali, per il periodo necessario alla copertura del posto vacante in organico nelle more dell'espletamento delle procedure di mobilità e concorsuali per un periodo di mesi 6 (sei), eventualmente rinnovabile per una durata non superiore ad altri 6 (sei) mesi e comunque fino alla data di presa in servizio dell'avente diritto al posto vacante;
7. il Patto di integrità, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 30.06.2016, deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto. La partecipazione alle procedure di gara e l'iscrizione al Mercato elettronico regionale "SardegnaCAT" e ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, è subordinata all'accettazione vincolante del Patto di integrità;
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte nell'Amministrazione al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo previste dall'art. 26 della legge n. 488/1999;

10. di trasmettere il presente provvedimento ai seguenti uffici:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Di dare atto:

che il presente provvedimento viene trasmesso al responsabile della trasparenza per assicurare i livelli essenziali di trasparenza di cui all'art. 1, comma 15 della L. n. 190/2012 mediante pubblicazione nel sito Web istituzionale;

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom.- Sergio Cirina



COMUNE DI SUELLI

PROVINCIA DI CAGLIARI

Piazza Municipio n. 1 – 09040 SUELLI

☎ 070988015/988037 – 📠 070988353- ✉ e-mail: protocollo.suelli@legalmail.it

💻 www.comunesuelli.it

Prot. _____

Lì,

Spett.le Agenzia

Tempor Agenzia per il Lavoro SpA - tempor.cagliari@tempor.it

OGGETTO: LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI N. 1 COLLABORATORE TECNICO / OPERAIO SPECIALIZZATO – CATEGORIA B3 A TEMPO DETERMINATO PART TIME (28 ORE SETTIMANALI) DA ASSEGNARE AI SERVIZI TECNICI DI GESTIONE E MANUTENZIONE - CIG n. ZC52283328

Spettabile agenzia,

in esecuzione a quanto previsto nella determinazione a contrarre n. del..... questa Amministrazione intende esperire un procedura negoziata cui affidare il servizio di selezione e assunzione di n. 1 Collaboratore tecnico / operaio specializzato Categoria “B3” da assegnare ai servizi tecnici di gestione/manutenzione del Comune di Suelli a tempo determinato part time (77,77, % - 28 ore settimanali) per il periodo necessario alla copertura del posto vacante in organico nelle more dell’espletamento delle procedure di mobilità e concorsuali per un periodo di mesi 6, eventualmente rinnovabile per una durata non superiore ad altri 6 mesi e comunque fino alla data di presa in servizio dell’avente diritto al posto vacante;

L’operatore selezionato dovrà possedere i seguenti requisiti:

- Diploma Scuola Secondaria di II° di durata quinquennale;
- Certificati di abilitazione per l’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari ad uso professionale (D.L.gs 150/12
- D.G.R. n. 52/16 del 23/12/2014 come modificata dalla D.G.R. n. 12/35 del 27.03.2015);
- Patente di guida B;
- Patentino abilitazione utilizzo macchine agricole (D.lgs. 81/2008 Art. 73 c. 5 e L. 98/2013 Art. 45-bis).

A tal fine si invita l’azienda in indirizzo a voler formulare la propria offerta economica.

La scadenza per la presentazione delle offerte è stabilita per il giorno entro le ore 13:00.

L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa e dovrà riportare la seguente dicitura:

“Offerta economica per servizio di selezione e assunzione di n. 1 Collaboratore tecnico / operaio specializzato Categoria “B3” da assegnare ai servizi tecnici di gestione/manutenzione del Comune di Suelli a tempo determinato part time (77,77, % - 28 ore settimanali) per il periodo necessario alla copertura del posto vacante in organico nelle more dell’espletamento delle procedure di mobilità e concorsuali per un periodo di mesi 6, eventualmente rinnovabile per una durata non superiore ad altri 6 mesi e comunque fino alla data di presa in servizio dell’avente diritto al posto vacante”.

Le offerte potranno essere presentate a mano, in orario d’ufficio, al Protocollo Generale del Comune di Suelli o inoltrate a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Tecnico
Geom. Sergio Cirina

PATTO D'INTEGRITA'

Art. 1- Ambito di applicazione

- 1) Il Patto di integrità è lo strumento che la Regione Sardegna adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno alla Regione Autonoma della Sardegna ed al Sistema Regione di cui alla L.R. 24 /2014 nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 163/2006.
- 2) Il patto di integrità stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.
- 3) Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.
- 4) La partecipazione alle procedure di gara e l'iscrizione al Mercato elettronico regionale "SardegnaCAT" e ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, è subordinata all'accettazione vincolante del Patto di integrità.
- 5) Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006.
- 6) Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate al rispetto del quale sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

Art. 2- Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante

- 1) L'operatore economico:
 - a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - b) dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
 - c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o a facilitare la gestione del contratto;
 - d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato, vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e successivi della L. 287/1990; dichiara altresì che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
 - e) si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto;
 - f) si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna;
 - g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
- 2) L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

Art. 3- Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

- 1) L'Amministrazione aggiudicatrice (*indicare l'esatta denominazione della struttura responsabile del procedimento*):
 - a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;
 - b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
 - c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;
 - d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme

- di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distortiva la corretta gestione del contratto;
- e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna.
- f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna.
- g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
- h) si impegna all'atto della nomina dei componenti della commissione di gara a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013;
- i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e dei suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:
- persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
 - soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
 - soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
 - enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
 - in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.
- 2) L'Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Art. 4 - Violazione del Patto di integrità

- 1) La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti sanzioni:
- a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
 - b) la risoluzione di diritto del contratto;
 - c) escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento;
 - d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni.
- 2) L'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazioni di cui al presente Patto avviene con garanzia di adeguato contraddittorio dall'amministrazione aggiudicatrice, secondo le regole generali degli appalti pubblici.
- 3) Le stazioni appaltanti debbono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.
- 4) In ogni caso, per le violazioni di cui all'art. 2 comma 1, lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre disposta l'escussione del deposito cauzionale o altra garanzia depositata ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, l'esclusione dalla gara o la risoluzione *ipso iure* del contratto, salvo che le stazioni appaltanti, con apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all'articolo 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010, nonché l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per sei mesi decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. Nei casi di recidiva nelle violazioni di cui al superiore art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d), e per le medesime violazioni, si applica l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per tre anni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.
- 5) L'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al precedente comma 2, lett. c) del presente articolo.
- 6) Qualora le violazioni attengano a comportamenti che implicano il coinvolgimento anche dell'ufficio appaltante le stesse saranno accertate dalla commissione di cui alle linee guida sul whistleblowing di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. del e le sanzioni saranno applicate dall'organismo ad esso direttamente superiore.

Art. 5 - Efficacia del patto di integrità

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto sottoscritto a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle relative obbligazioni. Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Luogo e data

L'operatore economico

L'Amministrazione aggiudicatrice

L'Operatore economico dichiara di aver letto, e di accettare espressamente, le disposizioni contenute nell'art. 2 e nell'art. 4 c. 3 della presente scrittura.

Luogo e data

L'operatore economico



COMUNE DI SUELLI

Provincia di Sud Sardegna

ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. del 26.02.2018

Oggetto: Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 22.02.2018 di approvazione del Piano Triennale Assunzioni - Periodo 2018/2020 - Rettifica G.M. 08/2018 - Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di somministrazione di N. 1 COLLABORATORE TECNICO / OPERAIO SPECIALIZZATO - CATEGORIA B3 A TEMPO DETERMINATO PART TIME (28 ORE SETTIMANALI) DA ASSEGNARE AI SERVIZI TECNICI DI GESTIONE E MANUTENZIONE - CIG n. ZC52283328.

Anno	Art.	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	CIG e Beneficiario	Importo

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)**

Suelli,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Andreina Frau